



*Al Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare
di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze*

VISTO l'articolo 26-bis, comma 1, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, recante «*Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi*» secondo cui «*L'impresa venditrice della merce può riconoscere all'impresa acquirente un abbuono, a valere sul prezzo dei successivi acquisti, in misura pari al 25 per cento del prezzo dell'imballaggio contenente la merce stessa ed esposto nella fattura. L'abbuono è riconosciuto all'atto della resa dell'imballaggio stesso, da effettuare non oltre un mese dall'acquisto. All'impresa venditrice che riutilizza gli imballaggi usati di cui al periodo precedente ovvero che effettua la raccolta differenziata degli stessi ai fini del successivo avvio al riciclo è riconosciuto un credito d'imposta di importo pari al doppio dell'importo degli abbuoni riconosciuti all'impresa acquirente, ancorché da questa non utilizzati*»;

VISTO l'articolo 26-bis, comma 2, del decreto legge n. 34/2019, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ai sensi del quale il predetto credito d'imposta è riconosciuto fino ad un importo massimo annuale di euro 10.000 per ciascun beneficiario, nel limite massimo complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2020;

VISTO, altresì, l'articolo 26-bis, comma 3, del decreto legge n. 34/2019, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, secondo cui «*Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni per l'attuazione dei commi 1 e 2 e le modalità per assicurare il rispetto dei limiti di spesa ivi previsti*»;

VISTO, inoltre, l'articolo 26-bis, comma 4, del decreto legge n. 34/2019, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ai sensi del quale «*Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto*»;



VISTO il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, recante il Testo Unico delle imposte sui redditi, e in particolare gli articoli 61 e 109, inerenti ai componenti del reddito d'impresa;

VISTO il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 recante l'istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive;

VISTO il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni e, in particolare, l'articolo 17 che prevede la compensabilità di crediti e debiti tributari e previdenziali;

VISTO l'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante la disciplina sui limiti massimi compensabili in materia di crediti d'imposta;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, ed, in particolare, gli articoli 46 e 47 concernenti dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà;

VISTO il decreto legge 25 marzo 2010, n. 40 recante disposizioni urgenti tributarie e finanziarie di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73 ed, in particolare, l'articolo 1, comma 6, in materia di procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, recante "Norme in materia ambientale";

ACQUISITO il concerto espresso dal Ministero dell'economia e delle finanze con nota del 28 settembre 2020;

RITENUTA la necessità di emanare le disposizioni procedurali e applicative necessarie alla concessione del contributo stabilito dall'articolo 26-*bis*, comma 1 del decreto legge n. 34/2019 che garantiscano il rispetto del limite di spesa di cui ai commi 2 e 4;

DECRETA

Articolo 1

(Finalità ed oggetto)

1. Il presente decreto stabilisce le disposizioni per l'attuazione dell'articolo 26-*bis*, commi 1 e 2, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e le modalità per assicurare il rispetto dei limiti di spesa ivi previsti.

Articolo 2



(Agevolazione concedibile)

1. In relazione agli acquisti effettuati nell'anno 2020, l'impresa venditrice della merce può riconoscere alle imprese acquirenti che restituiscono l'imballaggio contenente la merce acquistata un abbuono pari al 25 per cento del prezzo dell'imballaggio esposto in fattura. L'abbuono è riconosciuto all'impresa acquirente all'atto della resa dell'imballaggio, da effettuare non oltre un mese dall'acquisto, ed è dalla stessa utilizzabile a valere sul prezzo dei successivi acquisti.
2. All'impresa venditrice che riutilizza gli imballaggi usati resi dall'impresa acquirente ai sensi del comma 1 ovvero che effettua la raccolta differenziata degli stessi ai fini del successivo avvio al riciclo, è concesso un credito d'imposta di ammontare pari al doppio dell'importo degli abbuoni riconosciuti all'impresa acquirente, fino ad un importo massimo di euro 10.000 per ciascuna impresa beneficiaria venditrice, nel limite complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2020. Il credito d'imposta di cui al presente articolo spetta anche qualora l'impresa acquirente che ha restituito l'imballaggio non usufruisca dell'abbuono.
3. Il credito d'imposta di cui al comma 2 è concesso per gli imballaggi riutilizzati ovvero avviati al riciclo entro il 31 dicembre 2020 in relazione agli abbuoni riconosciuti di cui al comma 1.
4. Il riutilizzo degli imballaggi deve risultare dalla fattura di vendita della merce contenuta nell'imballaggio riutilizzato, nella quale deve essere esposto, qualora si tratti di un imballaggio ulteriormente riutilizzabile o riciclabile, l'eventuale prezzo dello stesso. In ogni caso la fattura deve contenere l'indicazione che si tratta di un imballaggio riutilizzato.
5. L'avvio al riciclo degli imballaggi resi dall'impresa acquirente deve risultare da fattura quietanzata relativa dal servizio di raccolta o di conferimento all'impianto di riciclo.
6. L'effettività degli abbuoni concessi risulta da apposita attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale, ovvero da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, o da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o nell'albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.
7. Il credito d'imposta è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa nazionale, regionale europea.

Articolo 3

(Procedura di riconoscimento del credito d'imposta)

1. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta di cui all'articolo 2, le imprese interessate presentano, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto in Gazzetta Ufficiale e fino al 15 gennaio 2021, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare apposita domanda esclusivamente accedendo alla piattaforma informatica disponibile sul sito www.minambiente.it.
2. Nella domanda di cui al comma 1, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, dovrà essere specificato:
 - a) l'ammontare complessivo degli abbuoni concessi;
 - b) l'ammontare del credito d'imposta richiesto;
 - c) di non usufruire di altre agevolazioni per le medesime voci di vendita.
3. La domanda di cui al comma 1 deve essere corredata, pena esclusione:
 - a) dalla documentazione di cui all'articolo 2, commi 4 e 5;
 - b) dall'attestazione dell'effettività degli abbuoni concessi.
4. Il credito d'imposta è riconosciuto da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa verifica dell'ammissibilità in ordine al rispetto dei requisiti previsti, secondo l'ordine di presentazione delle domande e sino all'esaurimento delle risorse di cui all'articolo 2, comma 2.
5. Entro novanta giorni dalla data di presentazione delle singole domande di cui al comma 1, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare comunica all'impresa il



riconoscimento ovvero il diniego dell'agevolazione e, nel primo caso, l'importo del credito effettivamente spettante.

Articolo 4

(Utilizzazione del credito d'imposta)

1. Il credito d'imposta di cui al presente decreto non concorre alla formazione del reddito né alla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Il credito d'imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento dello stesso e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi fino a quello nel corso del quale se ne conclude l'utilizzo ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal 1° gennaio 2021. A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.

3. L'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo concesso dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, preventivamente alla comunicazione alle imprese beneficiarie, trasmette all'Agenzia delle entrate, con modalità telematiche definite d'intesa, l'elenco delle imprese ammesse a fruire dell'agevolazione e l'importo del credito concesso, nonché le eventuali variazioni e revoche.

4. Non si applicano i limiti di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

5. Le risorse occorrenti per la regolazione contabile delle compensazioni esercitate dalle imprese ai sensi del presente articolo sono allocate, nell'anno finanziario 2021, sul pertinente capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per il successivo trasferimento alla contabilità speciale intestata all'Agenzia delle entrate n. 1778 "Fondi di bilancio".

Articolo 5

(Cause di revoca del credito d'imposta)

1. Il credito d'imposta è revocato:

- a) nel caso in cui venga accertata l'insussistenza di uno dei requisiti previsti;
- b) qualora la documentazione di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, contenga elementi non veritieri.

2. Il credito d'imposta è, altresì, revocato in caso di accertamento della falsità delle dichiarazioni rese. Sono fatte salve le eventuali conseguenze di legge civile, penale ed amministrativa e, in ogni caso, si provvede al recupero del beneficio indebitamente fruito, ai sensi dell'articolo 6.

Articolo 6

(Controlli ed eventuali procedure di recupero del credito d'imposta illegittimamente fruito)

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, procede ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, al recupero del credito di imposta, indebitamente utilizzato, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.

2. L'Agenzia delle entrate trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con modalità telematiche e secondo termini definiti d'intesa, l'elenco delle imprese che hanno utilizzato in compensazione il credito d'imposta, con i relativi importi.

3. Qualora l'Agenzia delle entrate accerti, nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo, l'eventuale indebita fruizione, totale o parziale, del credito d'imposta di cui al presente decreto, la stessa ne dà comunicazione in via telematica al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che previe verifiche per quanto di competenza, provvede al recupero.



Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Sergio Costa

Per il concerto:

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Roberto Gualtieri

